Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 26 dicembre 1941 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 303 DEL 26 DICEMBRE 1941-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1950-XXVIII, delle diciannove serie emesse in base al R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 novembre e 1, 2, 3 dicembre 1941-XX.

(5025)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 22 *maggio* 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 14 *luglio* 1941-XIX, *registro* 6 *Africa Italiana, foglio* 281.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Lucchetti Domenico fu Giuseppe e di D'Avanzo Ada, nato a S. Vendemiano (Treviso) il 15 dicembre 1898, maggiore CC. RR. — Comandante di sottosettore e reggente di Commissariato, in un lungo ciclo operativo, al comando di colonne miste, dava prova di perizia e singolare audacia, riuscendo a conseguire tangibili risultati ed a portare sotto il nostro controllo una vasta regione già infestata da formazioni nemiche. — Bulga-Berechet, 30 maggio 1939-settembre 1939-XVII - Valle Gabennà, marzo-maggio 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Luziani Gino fu Pilade e fu Landini Adele, nato a Roma il 15 agosto 1895, maggiore in s.p.e. fanteria (b). — Comandante di colonna, la guidava per via impervia contro notevoli forze avversarie, infliggendo loro perdite sanguinose ed obbligandole alla fuga. Confermava così le sue doti di capace comandante e di ardito e coraggioso combattente. — Alto Siemen, 20 aprile-6 maggio 1939 - Sahalla Belesà, 24 aprile-19 giugno 1939-XVII.

Perdon Pietro di Luigi e di Casale Maria, nato a Vicenza il 23 marzo 1910, tenente di complemento di fanteria. — Comandante di compagnia, la guidava con successo contro nuclei nemici. Rimasto ferito mentre stava per conquistare l'obiettivo, teneva contegno coraggioso e sprezzante del pericolo. — Monte Goà, 12 giugno 1939-XVII.

Spada Ireneo fu Vincenzo e fu Angela Fortunato, nato a Figline Val d'Arno (Firenze) il 5 maggio 1894, maggiore di fanteria in s.p.e. — Al comando di un battaglione coloniale, snidata ed annientata la resistenza del nemico su salde posizioni, lo inseguiva tenacemente, infliggendogli dure perdite In ogni fase della lotta, era di esempio ai propri dipendenti per spirito combattivo e sprezzo del pericolo. — Zona di Amba Zoz - Belesà, 10 giugno 1939-XVII.

Mogarsà Ei, ascari (09122). — Durante un combattimento si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo. Ferito, continuava a combattere fino al termine dell'azione. — Muyà, 22 settembre 1939-XVII.

CROCE DI GUERRA

Barbato Rodolfo fu Pasquale e fu Quatraro Celestina, nato il 27 aprile 1897 a New York (S. U. d'America), capitano di complemento. — Comandante di retroguardia, attaccato da forze nemiche, dava prova di slancio e coraggio. Nei momenti più delicati della lotta non esitava a porsi alla testa dei reparti dipendenti per meglio affrontare l'avversario, consentendo al grosso della colonna di raggiungere l'obiettivo senza subire perdite. — Zona di Faguttà, 11 dicembre 1939-XVIII.

Del Greco Aldo fu Francesco e di L'Ermitte Enrichetta, nato a Pistoia il 14 maggio 1911, tenente di complemento di fanteria. — Valoroso ufficiale, in aspro combattimento, duramente impegnato con la sua avanguardia, resisteva e controbatteva il vivo fuoco avversario, dando così tempo al grosso di schierarsi. In successivo tempo, con magnifico slancio, trascinava i suoi uomini all'assalto di ben munite posizioni nemiche, riuscendo dopo accanita lotta a conquistarle. — Mored, 13 ottobre 1939-XVII.

Faccenna Lorenzo di Felice e di Masci Elvira, nato ad Aquila il 4 novembre 1913, tenente in s.p.e. — Addetto al comando di una brigata coloniale, sotto raffiche del nemico si portava sulla linea dei reparti avanzati per meglio assolvere i compiti affidatigli. Ferito il comandante della colonna, assicurava il costante e regolare funzionamento del comando e dei servizi. — Faguttà, 13 marzo 1940-XVIII.

Langella Roberto fu Nicola e di Rugangella Maddalena, nato a Scafati (Salerno) il 30 agosto 1893, maggiore di fanteria in s.p.e. — Attaccato da nemico in forze mentre scortava col suo battaglione una carovana, reagiva energicamente ed alla testa dei suoi reparti respingeva l'avversario, volgendolo in fuga e causandogli sensibili perdite. — Caia Zeret, 2-15 aprile 1939-XVII.

Leonelli Giovanni di Felice e di Ada Guadagni, nato a Chieti il 13 agosto 1909, tenente di fanteria di complemento. — Ufficiale reggente una residenza di territorio confinante per lungo tratto con altro nemico, al comando di paesani armati ha sempre fatto vittoriosamente fronte a tentativi di infiltrazioni e di razzia. Venuto a conoscenza di un nuovo tentativo avversario, questa volta più pericoloso per il suo numero e per il nome dei capi ad esso preposti, con la sua banda, dopo una brillante marcia notturna di avvicinamento, attaccava le formazioni nemiche in due punti diversi e in giorni successivi, dando esempio di perizia ed audacia militare, riuscendo a respingere le soverchianti forze avversarie oltre il proprio confine, ricuperando anche ai suoi paesani quasi tremila capi di bestiame precedentemente razziato. — Zona del Borenà, 27-28 giugno 1939-XVII.

Vallisneri Giovan Battista fu Alfredo e di Pellizzi Domenica, nato a Bosa (Nuoro) il 23 luglio 1914, tenente. — Comandante interinale di compagnia coloniale di retroguardia, attaccato da forze preponderanti, con azione rapida e decisa, alla testa del suo reparto, le contrattaccava ripetutamente all'arma bianca e con bombe a mano, costringendole alla fuga con perdite sensibili. — Torrente Fettam, 21 novembre 1939-XVIII.

Vitale Augusto di Salvatore e di Pappalardo Rosaria, nato a Catania il 6 settembre 1902, capitano di fanteria in s.p.e. — Comandante di un battaglione coloniale durante un combattimento dava prova di energia, valore e ardimento. Con ripetuti contrattacchi, sempre in testa ai reparti, raggiungeva brillantemente gli obiettivi assegnatigli dal comandante della colonna. — Zona del Fettam (Goggiam), 12 marzo 1940-XVIII.

(3112)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 27 *giugno* 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 27 *luglio* 1941-XIX, *registro n.* 25 *Guerra, foglio n.* 117.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare per operazioni guerresche svoltesi in O.M.S.

MEDAGLIA D'ORO

Ricci Mario di Dino e di Ricci Giovannina, da Cortona (Arezzo) sottotenente di complemento 1° battaglione carri d'assalto (*alla memoria*). — Comandante di un plotone carri d'assalto, si offriva sempre con generosa dedizione per l'assolvimento di ogni rischiosa impresa, con cosciente e sereno sprezzo del pericolo. Durante la battaglia di Catalogna benchè ferito, insisteva ed otteneva di partecipare ad una nuova azione Mentre stava per rientrare da una irruzione compiuta su posizioni nemiche, saputo che proprio capitano era rimasto immobilizzato, col proprio carro, affrontava decisamente il rischio di tentarne il salvataggio, malgrado il micidiale fuoco avversario ed il terreno difficile. Nel generoso tentativo, ripetutamente colpito, precipitava col carro in un profondo burrone dove ferito e privo di sensi, veniva poi catturato dalle truppe rosse. Interrogato dal capo di queste riaffermava fieramente la propria fede fascista, destando anche tra i nemici, rispetto ed ammirazione. Condotto dinanzi ad un plotone di esecuzione, affrontava stoicamente la morte, riconfermando ancora una volta la forte tempra del soldato italiano. — Spagna, aprile 1938-XVI, gennaio 1939-XVII.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Baiocchi Virgilio di Romano, da Cairo (Egitto), camicia nera bandera « Carroccio ». — La motivazione della medaglia d'argento conferitagli con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, è sostituita con la seguente: Porta ordini di compagnia, durante un forte attacco avversario, si prodigava con esemplare coraggio nel disimpegno del servizio di collegamento. Nei momenti più critici del combattimento, allo scoperto, incurante del pericolo e con grande serenità,

validamente concorreva a contenere l'impeto nemico, finchè veniva gravemente ferito. Prima di perdere i sensi diceva: addio capitano - viva il Duce - non vedrò più l'Italia mia bella. — Brihuega, 18 marzo 1937-XV.

Rizzo Mario di Arturo, 1° seniore battaglione CC. NN. « Vampa ». — Comandante di un battaglione legionario, a cui aveva saputo dare forte impronta guerriera, all'inizio dell'offensiva di Catalogna, con ardita manovra, irrompeva sulle posizioni nemiche nonostante la violenta reazione e le perdite subite, con assalti alla baionetta e a colpi di bombe a mano, annientava l'avversario, costringendolo alla fuga. Nel travolgente slancio, catturava una batteria di obici con gli artiglieri e, sempre alla testa dei suoi legionari, guadagnava di impeto le falde di Sierra Grossa. In successive aspre giornate, raggiungeva obiettivi la cui importanza determinava il completo successo strategico delle nostre unità. Magnifico comandante di battaglione di assalto, sagace, animatore, trascinatore. — Testa di ponte di Seros - Sierra Grosa - Km. 24 e 25 della rotabile Sarroca Iarderans - Granena della Carriga (Spagna), 23-24-25, dicembre 1938-XVII

MEDAGLIA DI BRONZO

Amoruso Paolo di Giacomo e fu Richiuti Maria, da Bisceglie (Bari), camicia nera, bandera « Carroccio ». — La motivazione della medaglia di bronzo conferitagli con R decreto 8 dicembre 1938-XVII, è sostituita con la seguente: Comandante di un nucleo fucilieri, durante un forte attacco dell'avversario, visto cadere il tiratore del fucile mitragliatore, incurante del pericolo volontariamente lo sostituiva, finchè non veniva gravemente ferito. — Settore di Brihuega (O.M.S.), 18 marzo 1937-XV.

Caputo Mario di Angelo e fu Valente Assunta, da Monteroni (Lecce), sergente maggiore 1ª batteria d'accompagnamento. — Volontario nella guerra di Spagna, ferito una prima volta alla citta universitaria di Madrid, partecipava poi alla battaglia di Malaga ed a quella di Guadalajara, dando prova di sprezzo del pericolo e di valore personale, in ogni circostanza. Particolarmente capace quale capo pezzo di batteria, infaticabile incitatore ed animatore, trascinava i suoi artiglieri in azioni di contrattacco, finchè nuovamente ferito, fu costretto a desistere dalla lotta. — O.M.S., 1° settembre 1936-marzo 1937-XV.

Pompei Luigi fu Angelo e di Anna Rovella, da Viterbo, capomanipolo IV gruppo banderas. — Ufficiale addetto al Comando di un Gruppo banderas con incarichi speciali, assumeva volontariamente più volte il comando di reparti in linea, assolvendo con perizia e sprezzo del pericolo ogni compito assegnatogli. Durante un'avanzata, spintosi profondamente in zona nemica, coadiuvato dal solo attendente, con ammirevole ardimento, fermava un'autovettura nemica catturando i miliziani che la occupavano. — Zona di Masegoso del Tejuna (Spagna), 9 marzo 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

Muraglia Giovanni di Bellino Santi e fu Sorbello Grazia, da Riposto (Catania), 1° caposquadra Quartiere generale divisione XXIII marzo. — Primo nel lavoro e nel combattimento, sia al comando di un plotone, che in altri incarichi delicati, in diversi periodi operativi dimostrava capacità professionale, audace spirito di iniziativa sprezzo del pericolo e spiccate qualità di animatore e trascinatore. — Terra di Spagna, 1937-1938-XVI.

Muti Antonio fu Nicola e fu Antonelli Camilla, da Bari, vice caposquadra, ospedale da campo 492. — Aiutante di sanità, durante la guerra di Spagna, ha dimostrato grande spirito di sacrificio nell'assistenza ai feriti ed ai malati, in favore dei quali si è assoggettato alla trasfusione del proprio sangue. — Campagna di Spagna, 1936-1938-XVI.

(3271)

Regio decreto 1° agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1941-XIX registro n. 28 Guerra, foglio n. 359.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare per operazioni guerresche svoltesi in O.M.S.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Nobili Francesco fu Armando e di Arrighi Maria, da Taranto, capitano 2° reggimento Frecce nere (*alla memoria*). — Volontario in terra di Spagna dimostrò in ogni contingenza alto senso del dovere e sicura fede. In azione offensiva particolarmente contrastata, alla testa della sua compagnia, conquistava di balzo l'obiettivo assegnatogli. Successivamente, contrattaccato da forze soverchianti, diventava l'anima di una eroica difesa, protratta per più ore, di aspro combattimento. Ferito a morte volle rimanere sulla posizione che aveva conquistata. — Quota 675 di Valiunquera (Spagna), 23 marzo 1938-XVI.

Passalacqua Lorenzo di Francesco e di Bosco Pasqua, soldato 1° reggimento fanteria V. L. (*alla memoria*). — Si distingueva in un ciclo di duri e reiterati combattimenti per coraggio ed alto sentimento del dovere. Porta ordini, sfidava con ardimento ogni rischio, assolvendo sempre con impegno gli incarichi affidatigli. In una giornata di intensa attività nemica, nell'attraversare una zona fortemente battuta cadeva mortalmente ferito. Ai camerati accorsi esprimeva la speranza di poter guarire per tornare a combattere fino alla vittoria. — Settore dell'Ebro (O.M.S.), 25 marzo 1938-XVI.

Largo Nicola di Antonio, caporale raggruppamento carristi (*alla memoria*). — Legionario ardente e pilota di carro d'assalto, nel corso di aspra battaglia, dava ripetute prove di audacia e sprezzo del pericolo. Nel combattimento ingaggiato dalle fanterie per la conquista di importante posizione, si slanciava col solito impeto sull'obiettivo ma, spentosi il motore del proprio carro, con indomito impulso ne usciva fuori, e facendosi schermo di esso, contro l'intensa azione di fuoco avversaria, riusciva a ripararlo. Mentre, però, si accingeva a rientrare nel carro per riprendere l'avanzata, colpito a morte da una raffica di mitragliatrice, si abbatteva sul carro e donava serenamente alla Patria la sua giovane esistenza. — Battaglia del Levante, 13 luglio 1938-XVI.

MEDAGLIA DI BRONZO

Boi Alfonso di Giovanni e di Oggiau Antonia, da Ussana (Cagliari), sergente 2ª divisione volontari, 2° gruppo d'accompagnamento (*alla memoria*). — Durante aspri combattimenti dimostrava sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. Ferito gravemente e caduto prigioniero, presagendo la propria fine, rifiutava l'assistenza medica nemica offertagli in cambio del tradimento. Sacrificava la sua giovane vita mantenendo sempre alta la fiaccola dell'italianità dalla sua pura fede. — Guadalajara, 18 marzo 1937 - Madrid, marzo-settembre 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

Cordero Lanza di Montezemolo Giuseppe di Demetrio e di Luisa Bezza, da Roma, maggiore in servizio di S. M. brigata mista « Frecce nere ». — Capo di S. M. di un comando di brigata mista, incaricato di portarsi presso un comandante di reggimento, impegnato sulle linee avanzate per dirigere il contrattacco delle sue truppe, assolveva completamente il compito assegnatogli, malgrado avesse avuta ripetutamente colpita la sua vettura dal fuoco di fucileria e di mitragliatrici nemiche, cooperando arditamente alla vittoriosa riuscita dell'azione. — La Molatilla, 9 marzo 1938-XVI.

Tami Pietro di Luigi e di Beatrice Battaglia, da Venezia, sergente maggiore reggimento artiglieria « Frecce azzurre ». — Comandante di una sezione da 65-17, avendo uno scoppio prematuro ferito gravemente quattro serventi, incoraggiava e soccorreva i feriti, provvedendo al loro sgombero; indi senza perdere il controllo della sua sezione, sostituiva di persona il puntatore mancante, cooperando in tal modo alla piena efficenza dell'azione di fuoco della batteria. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per capacità, coraggio ed ottimo rendimento. — Arenys de Mar. Fronte di Catalogna, 29 gennaio-15 febbraio 1939-XVII.

La motivazione delle seguenti decorazioni al valor militare è rettificata come appresso:

Lusena Guido di Leonardo e di Susanna Giuliani, da Brindisi, maggiore in servizio permanente effettivo, 1° reggimento fanteria di assalto. La motivazione della medaglia d'argento conferitagli con R. decreto 7 marzo 1940-XVIII è sostituita con la seguente:

« Resosi conto della importanza di un nodo stradale sul fianco della direttrice di marcia del suo battaglione, ne effettuava audacemente l'occupazione, catturando numeroso materiale automobilistico, facendo molti prigionieri e facilitando lo sbocco sulla strada di tutti gli elementi di una grande unità. Nei giorni successivi, alla testa del battaglione, si lanciava sulla difesa di una testa di ponte, respingeva contrattacchi e conquistava forti posizioni, finchè era ferito gravemente all'addome da pallottola nemica. Già distintosi in precedenti operazioni ». — Testa di ponte Seros, Nodo stradale Km 28 Sarroca, Mayals-Forcas. Q. 354 M. Fosca, 23-28 dicembre 1938-XVII.

Guglielmelli Oscar di Francesco, da Caserta, sottotenente 1° reggimento fanteria volontari del Littorio. La motivazione della medaglia di bronzo conferitagli con R. decreto 2 marzo 1939-XVII è sostituita con la seguente:

« Durante lo schieramento del battaglione, penetrava di notte con pochi uomini in terreno nemico, sorprendeva un reparto autoportato, lo attaccava decisamente, catturando autocarri e prigionieri. Rientrato nelle linee, partecipava al combattimento e, sebbene ferito ad una spalla durante un violento attacco nemico, rifiutava ogni medicazione, mantenendo il suo posto di comando e continuando ad incitare i suoi alla lotta. Estenuato per la forte perdita di sangue, alla testa del suo plotone trovava ancora la forza di contrassaltare il nemico, colpendolo in un momento di crisi e ponendolo in rotta disperata ». — Torrevelilla (Spagna), 20 marzo 1938-XVI.

(3976)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1941-XX, n. 1369.

Disposizioni penali per la disciplina in Libia della produzione, dell'approvvigionamento, del commercio e consumo delle merci, dei servizi e di altre prestazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 44, primo comma, del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 13 giugno 1940-XVIII, n. 1214, recante norme penali contro l'accaparramento e la sottrazione di merci e derrate in Libia e nell'Africa Orientale Italiana;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, recante disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI PENALI.

CAPO I. — *Delitti.*

Art. 1.

Chiunque in Libia, sottrae al consumo normale merci di rilevante entità allo scopo di cagionarne la deficienza o l'aumento del prezzo sul mercato è punito con la pena di morte.

Se il fatto non ha prodotto grave turbamento sul mercato, si applica la pena dell'ergastolo.

Le precedenti disposizioni si applicano anche al produttore che occulta rilevanti entità di proprie merci allo scopo di cagionarne la deficienza o l'aumento del prezzo sul mercato.

Art. 2.

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona grave nocumento all'economia nazionale o fa venir meno in misura rilevante merci di comune o largo consumo, è punito con la pena di morte.

Se il fatto non ha prodotto grave nocumento o la merce è venuta meno in misura non rilevante, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 3.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque sottrae merci al consumo normale è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa fino a L. 20.000.

Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio o dell'industria, la reclusione è da tre a quindici anni e la multa da L. 5000 a L. 50.000.

Le precedenti disposizioni si applicano anche al produttore che occulta proprie merci allo scopo di sottrarle al consumo normale.

Art. 4.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque omette di consegnare nel termine prescritto le merci delle quali è stata disposta la requisizione, l'ammasso o il conferimento obbligatorio, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da L. 500 a L. 10.000.

Se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, consegna integralmente la merce alla requisizione o all'ammasso ovvero esegue il conferimento, la pena è diminuita dalla metà a due terzi.

Art. 5.

Chiunque, al fine di sottrarsi in tutto o in parte agli obblighi derivanti dalla precettazione, dalla requisizione, dall'ammasso o dal conferimento obbligatorio delle merci, occulta i propri libri di commercio o presenta libri o documenti contraffatti o alterati ovvero contenenti indicazioni mendaci è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 10.000.

Art. 6.

Chiunque, avendo ricevuto per disposizione dell'autorità contingenti di merci, dà ad essi una destinazione diversa da quella per cui sono stati assegnati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo l'obbligo di impiegare in modo determinato le merci di cui dispone, dà ad esse una destinazione diversa.

Art. 7.

Chiunque fa commercio di cose, delle quali è venuto in possesso violando le norme per il razionamento o per il contingentamento di esse, o altrimenti le impiega a scopo di lucro, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 8.

Chiunque, mediante false attestazioni o dichiarazioni mendaci, procura l'attribuzione a sè o ad altri di contingenti o di razioni di merci che non gli spettano o maggiori di quelle spettantigli è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a L. 10.000.

Art. 9.

Chiunque pone in vendita merci ad un prezzo superiore a quello stabilito dall'autorità è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da L. 3000 a L. 30.000.

Se il fatto è di lieve entità, si applica soltanto la multa fino a L. 5000.

Le stesse pene si applicano altresì a chiunque viola i divieti stabiliti in materia di blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti.

Art. 10.

La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 importa l'obbligo del pagamento alla pubblica Amministrazione di una somma pari al lucro indebitamente conseguito dal colpevole.

Art. 11.

Nel caso di condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 3 a 9 il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza, osservate le disposizioni dell'art. 36, commi 2° e 3°, del Codice penale e dell'art. 484 del Codice di procedura penale.

CAPO II. — *Contravvenzioni.*

Art. 12.

Fuori dei casi preveduti dalle disposizioni di questo decreto, chiunque viola le norme legislative o regolamentari sulla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, del commercio, o del consumo delle merci, ovvero non osserva i provvedimenti dati dall'autorità per la stessa disciplina, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a L. 30.000.

Se il fatto è di lieve entità, si applica soltanto l'ammenda.

Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio o dell'industria, la pena è aumentata.

Si applicano le disposizioni dell'art. 11.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI PROCESSUALI.

Art. 13.

Il verbale di denuncia per i reati preveduti dal presente decreto è trasmesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria al commissario circondariale o al prefetto nei capoluoghi di provincia.

Questi rimettono il verbale all'autorità giudiziaria con le osservazioni e con i chiarimenti che ritengono opportuni.

Le predette autorità, anche prima di rimettere la denuncia all'autorità giudiziaria, possono ordinare la sospensione delle licenze di esercizio ovvero possono ordinare la sospensione di ogni altra attività non soggetta a licenza.

Nel provvedimento esse stabiliscono la durata della sospensione ed il periodo di tempo in cui permane l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere gli stipendi ed i salari al personale dipendente.

Art. 14.

La competenza a conoscere dei reati preveduti dal presente decreto è così determinata:

a) i delitti di cui agli articoli 1 e 2 sono di competenza dei locali tribunali speciali per la difesa dello Stato;

b) gli altri reati sono di competenza del tribunale ordinario avanti al quale si procede a giudizio direttissimo.

Art. 15.

L'ammontare del profitto che il colpevole ha tratto dai delitti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9, quando non è stato determinato dalla sentenza di condanna, è stabilito dal giudice dell'esecuzione con le forme degli incidenti.

All'esazione della somma stabilita provvede il Governo della Libia, al quale il procuratore del Re Imperatore trasmette copia della sentenza o dell'ordinanza.

Art. 16.

Le disposizioni di questo decreto sostituiscono le norme contenute nel R. decreto 13 giugno 1940-XVIII, n. 1214, e tutte le altre norme penali contenute nei provvedimenti relativi alla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento e consumo delle merci, dei servizi e di altre prestazioni in Libia. Nulla è innovato alle disposizioni contenute nella legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1782, sulla disciplina di guerra.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, foglio 79. — MANCINI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1941-XX, n. 1370.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Mantellate Serve di Maria Addolorata, con sede in Galeazza Pepoli (Bologna).

N. 1370. R. decreto 31 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Mantellate Serve di Maria Addolorata, con sede in Galeazza Pepoli (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 31 ottobre 1941-XX, n. 1371.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Sant'Omobono del Palazzo, in Spoleto (Perugia).

N. 1371. R. decreto 31 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Sant'Omobono del Palazzo, in Spoleto (Perugia), e viene autorizzato il trasferimento, a favore del Monastero predetto, di immobili del valore accertato di L. 80.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1372.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia di S. Galla Vedova, in Roma.

N. 1372. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità in data 13 dicembre 1940-XIX, integrato con successivo decreto di uguale data, relativo alla erezione della nuova parrocchia di S. Galla Vedova, in Roma, circonvallazione Ostiense.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX, n. 1373.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione.

N. 1373. R. decreto 20 novembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma in contanti di L. 50.000 disposta in suo favore dal prof. Virgilio Ducceschi, con atto rogato in forma pubblica amministrativa il 1° luglio 1941-XIX dal dott. Alfredo Barbieri, direttore amministrativo della Regia università di Padova, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al suo nome e da conferirsi ad un aiuto od assistente della Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Padova, secondo modalità fissate in apposito regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1941-XX

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizione per l'ammissione a domanda nel ruolo ordinario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare

In relazione a quanto è previsto dall'art. 12 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, modificato dall'art. 3 del R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1766, il Ministero della guerra stabilisce che gli aspiranti alla nomina a ufficiale del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare - ruolo ordinario categoria magistrati e categoria cancellieri - che trovansi, nelle condizioni di cui al R. decreto-legge n. 2397 del 28 novembre 1935 modificato dalla legge n. 1040 del 6 luglio 1940-XVIII, dovranno inoltrare al Ministero della guerra, per il tramite della Procura generale militare - Roma - le domande relative, entro il novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente determinazione.

Entro tale termine dovranno altresì essere inoltrate le domande degli ufficiali già iscritti a domanda nel ruolo ordinario degli ufficiali in congedo della giustizia militare - categoria magistrati e categoria cancellieri - i quali alla data della presente pubblicazione si trovino in possesso dei requisiti prescritti per l'attribuzione di un grado militare superiore a quello di cui sono già rivestiti.

Le domande di cui sopra, redatte in conformità delle leggi sul bollo, dovranno essere corredate dei documenti indicati nel citato art. 12 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, e dovrà essere specificato nella domanda stessa il titolo in base al quale gli interessati concorrono e il grado militare cui aspirano.

Gli aspiranti potranno dichiarare, se credono, che, non trovando posto nell'organico del grado indicato accettano la nomina ad un grado inferiore.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

(5016)

Perdita di distinzioni onorifiche di guerra

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, i sottonotati militari in congedo o ex militari sono incorsi nella perdita delle distinzioni onorifiche di guerra di cui siano insigniti:

Determinazione Ministeriale 2 *novembre* 1941-XX

Ajelli Ermenegildo fu Marco e di Iannoretti Antonietta, da Milano, soldato in congedo, già tenente di artiglieria di complemento.

Cassano Alessandro fu Angelo e di Goggi Egilda, da Viguzzolo (Alessandria), soldato in congedo, già tenente fanteria di complemento.

Gangi Gioacchino di Gioacchino e di Zingone Maria Concetta, da Palermo, soldato in congedo, già capitano commissario di complemento.

Giuliano Ciro di Gennaro e di Capobianco Virginia, da Napoli, soldato in congedo, già sottotenente di complemento di fanteria.

Morale Sebastiano di Salvatore e di Bonincontro Angela, da Avola (Siracusa) soldato in congedo, già capitano di fanteria di complemento.

Petrone Savino di Cataldo e di Ferrara Maria, da Corato (Bari), soldato in congedo, già capitano di fanteria di complemento.

Raimondo Riccardo di Stefano e di Corradi Luigia, da S. Remo (Imperia), soldato in congedo, già capitano di fanteria di complemento.

Romano Federico di Giuseppe e di Sforza Angela, da Locorotondo (Bari), soldato in congedo, già capitano di fanteria di complemento.

Determinazione Ministeriale 4 *dicembre* 1941-XX

Albano Umberto di Massimo e di Mazzea Adelaide, da Napoli, soldato in congedo, già sottotenente di fanteria di complemento.

Barbera Nicola di Giuseppe e di Garavina Puritani, da Minervino Murge (Bari), soldato in congedo, già ten. colonnello di fanteria di complemento.

Cipriani Giacomo di ignoto e di Cipriani Marianna, da Pacentro (L'Aquila), soldato in congedo, già tenente di artiglieria di complemento.

Manfrinotti Antonio di Lanfranco e di Stangalini Rosa, da Rionero (Potenza), soldato in congedo, già capitano di fanteria di complemento.

Tarli Ermanno fu Sante e di Angelini Nazzarena, da Ascoli Piceno, soldato in congedo, già tenente di fanteria di complemento.

Pitassi Gilberto di Sante e di Levis Rosa Teresa, da Pasian di Prato (Udine), soldato in congedo, già maresciallo ordinario.

(5018)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche dell'Accordo italo-germanico concernenti i pagamenti fra l'Unione doganale italo-albanese ed il Protettorato di Boemia e Moravia.

Il giorno 18 dicembre 1941 ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Accordo italo-germanico per regolare i pagamenti fra l'Unione doganale italo-albanese ed il Protettorato di Boemia e Moravia, stipulato in Berlino il 17 agosto 1940.

(5015)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Determinazione dei prezzi del gas per alcune città

Il Ministero delle corporazioni ha impartito disposizioni ai prefetti presidenti dei competenti CC. PP. CC. affinchè autorizzino le officine da gas delle seguenti città a ripristinare, a decorrere dal 1° dicembre c. a. le tariffe in vigore alla data del 31 gennaio c. a., dato che, da accertamenti all'uopo compiuti, è risultato che tali officine si sono attrezzate per diluire il gas di distillazione del carbone fossile con gas diversi dagli inerti. Castellamare di Stabia, Cernusco sul Naviglio, Isola d'Istria, Ivrea, Luino, Mondovì, Murano, Pirano, Pistoia, Saluzzo, Savigliano, Varese, Vercelli, Baveno, Este, Legnago, Lendinara.

(5017)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	446990	252 —	Pratis Carola fu Vittorio, moglie di Arnaud Giuseppe, dom. a Pola. Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, nubile, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id.	446991	252 —	Pratis Giovanni fu Vittorio, dom. a Torino. Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id.	446984	1.260 —	Pratis Teresa fu Giuseppe, ved. di Castagno Carlo, dom. a Torino. Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id.	446986	504 —	Pratis Felice fu Carlo, dom. in Alba (Cuneo). Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id.	446987	504 —	Pratis Ida fu Carlo, moglie di Moschetti Giuseppe Luigi, dom. a Torino. Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id.	446988	504 —	Pratis Cesare fu Carlo, dom. a Bologna. Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id.	446989	504 —	Pratis Serafina fu Carlo, nubile, dom. a Bologna. Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id. Id.	519726 519727	21.710,50 13.[illegible]80,50	Asilo Mondolfo annesso e amministrato dall'Istituto dei ciechi di Milano. Con usufrutto a favore di Alberti *Achille* fu *Giovanni*, domic. a Milano.	Asilo Mondolfo annesso e amministrato dall'Istituto dei ciechi di Milano. Con usufrutto a favore di Alberti *Emanuele-Italo-Vittorio-Achille* detto Achille fu *Giacomo*, dom. a Milano.
Id.	29326	157,50	Gibello Pettano Mario fu *Giovanni Battista*, dom. a *Callabiana* (Novara).	Gibello Pettano Mario fu *Battista minore sotto la tutela della sorella Gibello Pettano Letizia*, dom. a *Biella* (Novara).
Rendita 5 %	186071	255 —	Cerriana *Gabriele* di Alessandro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Cerriana *Renato* di Alessandro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	236973	108,50	Rocca *Vienna* fu Giuseppe, moglie di Azzaretti Giuseppe, dom. a Varzi (Pavia). Vincolato come dote della titolare.	Rocca *Maria Vienna* fu Giuseppe, moglie di Azzaretti Giuseppe, dom. a Varzi (Pavia). Vincolato come dote della titolare.
Id.	689012	35 —	Mazzola Margherita fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Boglione Giuseppina fu Gioacchino ved. Mazzola Felice, dom. in Torino. Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Gaido *Teresa* fu Giacomo, nubile, dom. a Torino.	Mazzola Margherita fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Boglione Giuseppina fu Gioacchino ved. Mazzola Felice, domic. a Torino. Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Gaido *Maddalena-Caterina-Teresa* fu Giacomo nubile, dom. a Torino.
B. T. 1950 (Serie 7ª)	38	Capitale 50.000 —	Reali *Arturo* fu Rinaldo, dom. a Malnate (Varese).	Reali *Guglielmo* fu Rinaldo, dom. a Melnate (Varese).
B. T. 1950 (Serie 8ª)	5	250.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	174352	31,50	Roggero *Ferdinanda* fu Giacomo, minore sotto la tutela di Garnero Vincenzo fu Giuseppe, dom. a Roccabruna (Cuneo).	Roggero *Natalina Fernanda* fu Giacomo, minore, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	390646	122,50	Lo Polito *Maria Francesca* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Filomia Carmela fu Francesco, dom. in Castrovillari (Cosenza).	Lo Polito *Francesca Maria* fu Francesco minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934) P. N. 5 %	308321 36097	11.375 — 18.750 —	Recanati Ada di *Ugo* moglie di Pariente Fortunato Gino, dom. a Roma. Annotato di vincolo dotale.	Recanati Ada di *Emanuele Ugo*, moglie di Pariente Fortunato Gino, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	794469	189 —	*Scannavino Rosa* di Giovanni, moglie di Assalino Antonio, dom. a Zerli, comune di Nè (Genova). Vincolato per dote.	*Scannavino Maria-Petronilla Rosa* di Giovanni ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	158185	157,50	Ruffinelli Catterina fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Marchisio Giacinta fu Casimiro ved. Ruffinelli, dom. a Candia Canavese (Torino).	Ruffinelli Catterina fu *Giovanni-Battista* ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	617526	217 —	Ruffinelli Caterina fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Marchisio Giacinta di Casimiro ved. di Ruffinelli *Battista*, dom. in Ivrea (Torino).	Ruffinelli Caterina fu *Giovanni-Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Marchisio Giacinta di Casimiro, ved. di Ruffinelli *Giovanni Battista*, dom. in Ivrea (Torino.)
Id.	642673	42 —	Ruffinelli Caterina fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Marchisio Giacinta dom. in Ivrea (Torino).	Ruffinelli Caterina fu *Giovanni Battista*, ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	4112	59,50	Di Bello Celestino fu Nicolò, minore sotto la patria potestà della madre Pinto Anna fu Natale, ved. di Di Bello Nicolò, dom. a Monopoli (Bari). Con usufrutto a favore di Di Bello *Luisa* fu Vito, nubile, dom. a Monopoli.	Come contro. Con usufrutto a favore di Di Bello *Maria-Luisa* fu Vito, nubile, dom. a Monopoli.
P. N. 5 %	19815	90 —	Donati *Elisa* fu Paolo, minore sotto la tutela di Cambi Angelo fu Federico, dom. a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo).	Donati *Battistina-Elisabetta* fu Paolo minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	422260	87,50	Gasparri Elisa fu Davide, dom. a Taranto. Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Drovandi *Giulia* fu Francesco ved. Amatini, dom. a Savona.	Gasparri Elisa fu Davide, dom. a Taranto. Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Drovandi *Maria Carlotta Giulia* fu Francesco ved. Amatini, dom. a Savona.
P. R. 3,50 %	486455	770 —	De Giovanni *Lucia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Finetti Emma fu Carlo ved. De Giovanni, dom. a Genova.	De Giovanni *Anna Lucia* fu Luigi, minore, ecc., come contro.
Id.	045972	122,50	*Irolla* Filomena di Alfonso, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a *Irolla* Alfonso di Carmine, dom. in Napoli.	*Irollo* Filomena di Alfonso, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a *Irollo* Alfonso di Carmine, dom. in Napoli.
Id.	172212	101,50	Tieri *Emilia* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Di Vecchia Giulia ved. Tieri, dom. a S. Valentino (Chieti).	Tieri *Emilio* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Di Vecchia Giulia vedova Tieri, dom. a S. Valentino (Chieti).
B. T. 1943 (Serie *E*)	416	Capitale 15.000 —	Buffa Francesca fu Giuseppe ved. di *Bunaudi* Giuseppe, dom. a Torino.	Buffa Francesca fu Giuseppe ved. di *Bonaudi* Giuseppe, dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	271904	462 —	Cuomo Francesco fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre *De Gaudio Elisa* fu Vincenzo, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli).	Cuomo Francesco fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre *Del Gaudio Luisa* fu Vincenzo, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli).
P. R. 3,50 %	158488	273 —	Coscia *Giuseppina*, Maria Michela, Amalia, Vincenzo fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Spagnuolo Lucia ved. Coscia, dom. a Frasso Telesino (Benevento). Con usufrutto a favore di Spagnuolo Lucia fu Gabriele ved. Coscia, dom. a Frasso Telesino.	Coscia *Maria Giuseppina*, Maria Michela, Amalia, Vincenzo fu Vincenzo, minori, ecc., come contro.
Rendita 5 %	114629	500 —	*Galluccio* Chiara di Davide, moglie di Covone Aniello, dom. a Cicciano (Napoli.	*Gallucci* Chiara di Davide, moglie di Covone Aniello, dom. a Cicciano (Napoli).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. 1943 (Serie A)	539	Capitale 3.000 —	Bartolini *Adina* fu Egisto, minore sotto la patria potestà della madre Panichi Augusta fu Angelo ved. Bartolini.	Bartolini *Aida*, detta Adina fu Egisto, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	289941	52,50	*Pigati Rosa di Giambattista*, nubile, dom. in San Remo (Imperia). Annotato di vincolo dotale a favore della titolare.	*Pigatti Rosina di Gio Batta*, nubile, ecc., come contro.
P. N. 5 %	3582	50 —	Rampoldi Ovidio Rampoldo di *Luigi*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	Rampoldi Ovidio Rampoldo di *Attilio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.
P. N. 4,50 %	12176	225 —	*Tortolani* Francesco fu Giuseppe, dom. in Roma.	*Tortolano* Francesco fu Giuseppe, dom. in Roma.
P. R. 3,50 % (1934)	68593	542,50	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4990)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 26 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo ufficiali commissari) nel Regio esercito.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regno esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la 1ª applicazione delle predette disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visti i Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1941-XIX, n. 909, con la quale si autorizza un reclutamento straordinario mediante concorso per soli titoli di 26 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo ufficiali commissari) nel Regio esercito;

Vista l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per 26 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo ufficiali commissari) nel Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali subalterni di complemento del servizio di commissariato (ruolo ufficiali commissari) del Regio esercito che siano in possesso del titolo di studio specificato dal successivo art. 3, n. 9, e che, alla data del presente decreto non abbiano superato il 28° anno di età.

Art. 3.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 6 indirizzata al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in servizio permanente - Divisione 2ª - Sezione 2ª) con l'obbligo di presentarla non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, o nella cui circoscrizione risiedono, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero hanno l'obbligo di presentare la domanda nel termine suddetto alla competente autorità diplomatica o consolare.

I concorrenti che si trovino in territori sprovvisti di valori bollati nazionali potranno redigere la domanda in carta semplice, ma dovranno far pervenire al Ministero la somma di L. 6.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e titoli allegati;

b) indicare il loro preciso recapito, quello della propria famiglia e il Distretto cui sono in forza (delle successive eventuali variazioni dovranno dare tempestiva partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda, e al Ministero della guerra);

c) dichiarare il loro stato civile (celibe, ammogliato, vedovo).

Entro il termine sopra detto di 90 giorni i concorrenti dovranno altresì presentare alle stesse autorità di cui al 1° comma del presente articolo i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

2) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

3) certificato rilasciato nell'anno XIX o XX E.F. del competente segretario federale dei Fasci di combattimento (o da chi ne faccia le veci) ovvero da gerarchie fasciste locali con il visto del segreta-

rio federale (o di chi ne faccia le veci) attestante l'appartenenza nonchè la data di iscrizione del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione al P.N.F. deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

4) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto.

Per i cittadini italiani nati all'estero detto certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura del Re Imperatore in Roma;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

6) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

7) i coniugati debbono produrre una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

8) fotografia recente, firmata dal concorrente e autenticata da un Regio notaio o dal podestà.

Se il concorrente è in servizio militare, l'autenticazione può essere effettuata dal comandante del Corpo o ente dal quale egli dipende; se trovasi all'estero, dell'autorità diplomatica o consolare; in tali casi la data di autenticazione deve corrispondere a quella di presentazione della fotografia stessa;

9) diploma di:

laurea in giurisprudenza;
laurea in economia e commercio;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze politiche e sociali;
laurea in scienze economiche-marittime;
laurea in chimica industriale;
laurea in ingegneria industriale;
laurea in scienze coloniali, conseguita presso il Regio istituto orientale di Napoli, purchè l'iscrizione alla relativa facoltà non sia stata ottenuta in base al diploma di abilitazione magistrale.

I titoli di studio debbono essere in originale o in copia autenticata da un Regio notaio, debitamente legalizzata. Non sono ammessi certificati;

10) certificato della segreteria della competente Università dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea;

11) tutti quegli altri titoli che il concorrente credesse di produrre.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati o vidimati dalle competenti autorità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato. L'eventuale riferimento a documenti presentati presso l'Amministrazione della guerra deve riguardare documenti rilasciati entro i termini prescritti dal presente bando.

I documenti possono essere presentati anche separatamente dalla domanda, ma non oltre il termine sopradetto di 90 giorni.

I candidati che trovansi fuori del territorio metropolitano possono far pervenire al Ministero i documenti richiesti entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda non oltre i 90 giorni dalla data suddetta (l'invio dei documenti stessi potrà essere effettuato direttamente dalle rispettive famiglie o da altra persona di fiducia che i concorrenti dovranno indicare nella domanda).

Art. 4.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari.

Le autorità indicate nell'art. 3, con apposita dichiarazione da scriversi in calce ad ogni domanda, dovranno far risultare esplicitamente la data sotto la quale vengono presentati la domanda stessa e i documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti.

Le autorità riceventi trasmetteranno al più presto, direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in servizio permenente - Divisione 2ª - Sezione 2ª) le domande con gli annessi documenti, a mano a mano che vengono presentate.

Insieme con le domande le autorità predette faranno pervenire al Ministero della guerra:

a) il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi;

b) copia aggiornata dello stato di servizio;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi in servizio;

d) le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e della sua famiglia, e se il concorrente è ammogliato, anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e di moralità della moglie e della di lei famiglia. Nelle informazioni dovrà farsi risultare se il concorrente appartiene alla razza ariana per parte di entrambi i genitori e se la moglie è italiana;

e) richiesta di certificato generale mod. 44 (già mod. 42) di cui alla circolare 228 del Giornale militare 1914;

f) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente sia idoneo, o non, al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie. Tale visita sarà effettuata presso un ospedale militare in sede di Comando di corpo d'armata da una Commissione composta del rispettivo direttore di sanità (presidente), del direttore dell'ospedale e di un altro ufficiale medico superiore (membri).

Limite minimo di statura: m. 1,65.

Per i concorrenti che trovansi fuori del territorio metropolitano la visita può essere effettuata presso Commissioni costituite da un ufficiale medico superiore (presidente) e da due ufficiali medici, possibilmente superiori (membri), secondo le disposizioni che emaneranno i rispettivi Comandi di truppa.

Per i concorrenti che trovansi all'estero, le Regie autorità diplomatiche o consolari delegheranno, per la visita, due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Per i concorrenti che trovansi in servizio fuori del territorio metropolitano e all'estero, le autorità riceventi trasmetteranno immediatamente al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in S. P. - Divisione 2ª Sezione 2ª) la domanda presentata nel termine prescritto e i documenti eventualmente annessi, nonchè i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *f*), omettendo la trasmissione del libretto personale; mentre per i documenti di cui alle lettere *d*), *e*), le autorità stesse interesseranno gli enti competenti del Regno perchè ne curino la trasmissione diretta al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in S. P. - Divisione 2ª - Sezione 2ª).

Le autorità cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in servizio permanente - Divisione 2ª - Sezione 2ª).

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Per la formazione della graduatoria degli idonei, la Commissione valuterà i seguenti titoli:

a) titoli di studio;

b) servizio militare, distinzioni e benemerenze di guerra;

c) altri eventuali titoli.

La Commissione disporrà di 100 punti, complessivi, così ripartiti: 40 punti per i titoli di studio; 40 per il servizio militare, distinzioni e benemerenze di guerra; e 20 per altri eventuali titoli. Il concorrente che non riporti almeno 30/100 di punti sarà dichiarato non idoneo.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul Giornale militare.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, nel servizio di commissariato (ufficiali commissari) da una data posteriore a quella sotto la quale saranno nominati sottotenenti gli allievi della Regia accademia di Modena che avranno frequentato il relativo corso per l'anno scolastico 1941-1942.

Essi frequenteranno il corso di perfezionamento prescritto dall'art. 2, n. 3, del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e saranno promossi al grado di tenente, semprechè prescelti, dopo due anni di anzianità nel grado.

L'anzianità relativa nel grado di sottotenente sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di perfezionamento.

Coloro che non superano il corso di perfezionamento cessano di appartenere ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente e sono reiscritti d'ufficio nei ruoli degli ufficiali di complemento col grado e con l'anzianità che precedentemente vi occupavano. Tuttavia coloro per i quali il comandante della Scuola faccia conforme proposta, possono, a giudizio insindacabile del Ministro, rimanere nei ruoli del servizio permanente effettivo, conseguendo però la promozione a tenente con un anno di ritardo.

Coloro, invece, i quali siano dichiarati non idonei in attitudine militare, possono, su proposta del comandante della Scuola ed a giudizio insindacabile del Ministro, ottenere il trasferimento nel ruolo ufficiali di sussistenza o nel servizio di amministrazione in servizio permenente effettivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1941-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
Il Sottosegretario di Stato per la guerra
SCUERO

(5007)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 72 posti di volontari nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909 n. 666;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932-XI, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di P. S.;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 323, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, modificato dalla legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 642;

Visto il decreto 11 ottobre 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 15 stesso mese, con cui è stato autorizzato l'espletamento di un pubblico concorso per esami per l'assunzione di 72 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S. nell'anno XX;

Visto che il Ministero è stato autorizzato ad espletare il concorso per tutti i posti anzidetti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di 72 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative, conseguito presso una delle università o uno degli istituti superiori o liberi del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che dimostrino di essere chiamati alle armi dovranno, nel termine predetto, far pervenire al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 6 settembre 1938-XVI, n. 1514.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non superato quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato rilasciato dal competente ufficiale di stato civile, da cui risulti se il candidato sia celibe o coniugato. In questo ultimo caso il candidato dovrà produrre una dichiarazione in carta libera attestante se sia o meno coniugato con straniera, e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

4) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati e invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra.

I combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista, ma che hanno chiesto l'iscrizione, dovranno esibire un certificato della segreteria federale competente, attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnata dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta la iscrizione nei Fasci all'estero da dimostrarsi con certificato redatto su carta legale rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi in carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un medico di fiducia;

8) copia su carta da bollo da L. 8, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato, su carta da bollo da L. 4, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra, e quelli per la causa fascista dovranno presentare inoltre il certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una

dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, debitamente legalizzato dal prefetto, e gli altri mediante il documento di cui al precedente comma, al nome del padre del candidato.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli, o per quelli che risiedono all'estero, detto certificato, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nell'art. 4, n. 4, del presente decreto, deve anche essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, di uno dei Vice segretari del Partito o di un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del Partito.

Coloro, infine, che siano soci di diritto dell'Unione fascista famiglie numerose dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente delegato provinciale dell'Unione stessa, debitamente legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) diploma di cui al precedente art. 2, o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo insieme a copia in carta da bollo da L. 8, del loro stato di servizio civile rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate alla Prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

I documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli preferenziali da far valere a norma delle disposizioni in vigore, potranno, invece, essere presentati successivamente, ma, in ogni caso, non oltre la data di cui ciascun candidato dovrà sostenere la prova orale.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

Le prove di esame verteranno sulle materie indicate nel seguente programma:

1) Codice civile (disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale — libro primo — libro della proprietà — principi relativi alle obbligazioni);

2) Codice penale — Codice di procedura penale (libro primo, disposizioni generali, libro secondo, dell'istruzione);

3) Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo;

4) Economia politica corporativa;

5) Codice di commercio (persone, atti, libri, società, fallimenti);

6) Testo unico delle leggi e regolamento di pubblica sicurezza;

7) Nozioni di statistica (generalità, dati statistici, leggi statistiche, statistica applicata);

8) Storia civile d'Italia dal 1815 ai giorni nostri;

9) Lingua francese di cui il candidato dovrà dare prova di avere conoscenza.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4; la prova orale su tutto il programma.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua estera che, oltre la francese, il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente ed un quinto di punto di merito per ciascuna delle materie: telegrafia, stenografia e fotografia, che il candidato darà prova di conoscere mediante esame da sostenersi innanzi a persona pratica di esse. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo ove dovranno presentarsi per sostenere gli esami predetti, dalle prefetture delle Provincie in cui avranno presentato la domanda di ammissione.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di P. S.

Durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore ai sei mesi, sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 916,98 lorde, più l'assegno temporaneo di guerra di L. 100 nette mensili, la indennità di servizio speciale di L. 3000 annue ridotta del doppio 12 per cento a L. 2323,20 lorde e l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Trascorso il periodo suaccennato, e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del personale di P. S., i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti, con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1941-XIX

p. Il Ministro: BUFFARINI

(5009)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 60 posti di alunno d'ordine in prova nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690 ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il Regio decreto 17 novembre 1932-X, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di P. S.;

Visto il decreto 11 ottobre 1941-XIX del DUCE, Capo del Governo, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 15 stesso mese con cui è stato autorizzato l'espletamento di un pubblico concorso per esami per l'assunzione di 60 alunni nella carriera d'ordine di P. S. nell'anno XX;

Visto che il Ministero è stato autorizzato ad espletare il concorso stesso per tutti i posti anzidetti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame per l'ammissione di 60 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. (gruppo *C*).

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno dimostrare di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, e cioè dell'ammissione al liceo classico o scientifico o al corso superiore degli istituti tecnici di cui all'art. 68 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o a quelli degli istituti magistrali secondo l'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o del diploma di licenza ginnasiale o di scuola commerciale o di scuola di avviamento professionale di cui alla legge 22 aprile 1932, n. 490, o delle soppresse scuole tecniche o complementari o dell'ammissione agli istituti industriali, giusta l'art. 6 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi dovranno, nel termine predetto, far pervenire al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma, in ogni caso, non oltre dieci giorni prima delle prove scritte di esame i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 6 settembre 1938, n. 1514.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) Certificato su carta da bollo da lire quattro del podestà del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) Certificato rilasciato dal competente ufficiale di stato civile, da cui risulti se il candidato sia celibe o coniugato. In quest'ultimo caso il candidato dovrà produrre una dichiarazione in carta libera attestante se sia o meno coniugato con straniera, e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità dagli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

4) Certificato comprovante l'iscrizione del candidato, seconda della età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) della iscrizione, rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 fino al 31 luglio 1939 o nella attuale guerra.

I combattenti non iscritti al P.N.F., ma che hanno chiesto la iscrizione dovranno esibire un certificato della segreteria federale competente attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta la iscrizione nei Fasci all'estero da dimostrarsi con certificato redatto su carta legale rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

5) Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire dodici;

6) Certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi in carta da bollo da lire quattro, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) Certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire quattro, da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

8) Copia su carta da bollo da lire otto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato in carta da bollo da lire quattro dell'esito di leva, vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare inoltre il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza di tale certificato, la qualità di invalido può essere comprovata mediante dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, debitamente legalizzato dal prefetto, e gli altri mediante il documento di cui al precedente comma, al nome del padre del candidato.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 od i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito, o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per tutti i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli, o per quelli che risiedono all'estero detto certificato d'iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nell'art. 5, n. 4, 2° comma, del presente decreto, deve anche essere sottoposto alla ratifica del Segretario del

Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari del Partito o del segretario federale designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

9) Stato di famiglia su carta da bollo da lire quattro da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

10) Diploma originale o copia autentica legalizzata di uno dei diplomi indicati nel precedente articolo 2;

11) Certificato rilasciato dal competente delegato provinciale della Unione fascista famiglie numerose, debitamente legalizzato dal prefetto per coloro che siano soci di diritto della Unione stessa.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo 10, insieme a copia del loro stato di servizio civile, in carta da bollo da lire otto, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici competenti.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovano sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire quattro del comandante del Corpo dal quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto all'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Prefetture dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

I documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli preferenziali, da far valere a norma delle disposizioni in vigore, potranno, invece, essere presentati successivamente, ma in ogni caso, non oltre la data in cui ciascun candidato dovrà sostenere la prova orale.

Il Ministro potrà, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:

1) lingua italiana (componimento);

2) nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno. Carta del Lavoro;

3) nozioni sullo statuto fondamentale del Regno, prerogative della Corona, Gran Consiglio del Fascismo, Capo del Governo. Diritti civili e politici dei cittadini. Camera dei Fasci e delle Corporazioni e Senato;

4) nozioni sulla storia d'Italia dal 1821 ai giorni nostri;

5) nozioni sulla geografia dell'Italia;

6) legge e regolamento di P. S.;

7) elementi di statistica (concetto di statistica, rilevazione, spoglio ed elaborazione dei dati statistici - statistica della popolazione);

8) dattilografia.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie indicate ai numeri 1 e 2 del programma. La prova orale su tutto il programma stesso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di sette decimi delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale però non si intenderà superata se gli aspiranti non avranno ottenuto la votazione dei sei decimi o dimostrato, a seguito di apposito esperimento, di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo provvedimento. I candidati riceveranno comunicazione dei giorni stabiliti per gli esami predetti, dalle prefetture delle Provincie in cui avranno presentato le domande di ammissione.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza del numero dei posti pei quali fu bandito il concorso, alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. e conseguiranno l'effettività del grado di alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, durante il quale percepiranno un assegno mensile lordo di L. 518,24 pari a L. 431 mensili nette, più l'assegno temporaneo di guerra di L. 83,50 nette mensili, oltre l'assegno a titolo di aggiuna di famiglia nonchè le relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(5010)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a cinque posti di uscieri di questura in prova

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1234, col quale vennero approvati i nuovi organici del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto 11 ottobre 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 15 stesso mese con cui il Ministero è autorizzato a bandire nell'anno XX un pubblico concorso per l'ammissione di dieci uscieri di questura in prova;

Visto che il Ministero è stato autorizzato ad espletare il concorso stesso per la metà dei posti anzidetti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per la nomina di cinque uscieri di questura in prova.

Art. 2.

Per partecipare al concorso predetto, l'aspirante dovrà, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, presentare domanda, redatta in carta da bollo da L. 6, alla prefettura della Provincia nella quale risiede.

L'aspirante che dimostri di essere chiamato alle armi potrà, nel termine predetto, far pervenire al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 3.

Non sarà ammesso al concorso l'aspirante la cui domanda e i documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

La domanda dovrà essere scritta e firmata dall'aspirante e contenere la indicazione del proprio domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di diciotto anni e non superato quella di trenta, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio (giovani fascisti) nonchè la data (anno, mese e giorno) della iscrizione, rilasciata in carta da bollo da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati e invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra.

I combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista, ma che hanno chiesto l'iscrizione, dovranno esibire un certificato della segreteria federale competente, attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal prefetto competente in tempo utile, in modo che il certificato stesso possa essere rilasciato e prodotto entro il termine prescritto per la presentazione dei documenti. Da tale certificato deve risultare che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Non saranno ritenuti validi certificati rilasciati da altri medici anche se ufficiali sanitari.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato in carta da bollo da L. 4 di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra). In mancanza del suddetto mod. 69, i candidati invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra purchè siano indicati chiaramente i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista, di cui all'art. 10 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci.

Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento, dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9) titolo di studio o certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 dell'autorità scolastica, vidimato dal direttore didattico competente, comprovante che l'aspirante ha compiuto il corso elementare inferiore o certificato del podestà del Comune di domicilio o di residenza, rilasciato pure in carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante medesimo sa legge e scrivere;

10) certificato rilasciato dal competente delegato provinciale dell'Unione fascista famiglie numerose, debitamente legalizzato dal prefetto, per coloro che siano soci di diritto dell'Unione stessa.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, i documenti di cui ai numeri 1, 3, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo, allegandovi una copia del loro stato di servizio civile, rilasciato su carta bollata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 6 e 7 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto è disposto all'art. 3 per il requisito dell'età.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, nè si terrà conto delle domande presentate direttamente al Ministero o di quelle prodotte alle Prefetture, dopo il termine di cui all'art. 2 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 5.

Una Commissione, composta di un funzionario del ruolo di gruppo *A* e di grado non inferiore al 6°, che la presiede, e da due funzionari di grado non inferiore al 7°, appartenenti ai gruppi *A* e *B*, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, determinerà i criteri di valutazione dei titoli e formerà la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei, con l'osservanza dei criteri preferenziali di cui al R. decreto 5 luglio 1934-XII n. 1176, e successive disposizioni.

Un funzionario di grado non inferiore al 10°, eserciterà le funzioni di segretario della predetta Commissione.

Art. 6.

I vincitori del concorso dovranno compiere un periodo di esperimento non inferiore a sei mesi, al termine del quale otterranno la nomina al posto di ruolo se riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di esperimento ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 365,82 pari a nette L. 305, più l'assegno temporaneo di guerra di L. 66,50 nette mensili, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto dovuta e commisurata alla composizione della famiglia ed alla sede assegnata.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(5011)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visti i decreti prefettizi n. 24277, 7316, 5005 e 3199 in data rispettivamente 6 luglio 1938-XVI, 3 marzo 1939-XVII, 14 febbraio 1939-XVII e 8 febbraio 1939-XVII con i quali sono stati indetti i concorsi interni per titoli ai posti di ostetriche condotte nei comuni di Ala, Denno, Mori e Vallarsa;

Vista la graduatoria delle concorrenti, formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale in data 13 settembre 1939-XVII;

Visti l'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 58 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta nei Comuni appresso indicati:

Comune di Ala.

1) Simonetti Elda ved. Predieri . . . . . punti 6,93 su 50
2) Degasperi Lina fu Angelo . . . . . . » 6,65 » 50
3) Pinter Gisella ved. Azzolini . . . . . . » 6,43 » 50

Comune di Denno.

1) Zanzotti Rosina in Fuitem . . . . . . punti 6,71 su 50
2) Viola Edvige ved. Turrini . . . . . . » 6,68 » 50

Comune di Mori.

1) Loss Cecilia in Gatti . . . . punti 7,53 su 50
2) Girardelli Erminia ved. Mazzucchi . . . » 6,87 » 50

Comune di Vallarsa.

1) Dalzocchio Narcisa in Zendri . . . . . punti 6,65 su 50
2) Lorenzi Margherita in Raoss . . . . . . » 6,46 » 50
3) Sartori Ersilia ved. Plazzer . . . . . » 6,43 » 50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Trento, addì 9 dicembre 1941-XX

Il prefetto: FOSCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il decreto prefettizio di pari data e numero, con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate ai concorsi interni per titoli ai posti di ostetrica condotta nei comuni di Ala, Denno, Mori e Vallarsa;

Visto l'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265 e l'art. 58 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici dei concorsi per titoli ai posti di ostetrica condotta nei seguenti Comuni, e quindi designate per la nomina, le concorrenti appresso indicate:

comune di Ala - 1ª condotta: Simonetti Elda ved. Predieri;
comune di Ala - 2ª condotta: Degasperi Lina fu Angelo;
comune di Denno: Zanzotti Rosina in Fuitem;
comune di Mori: Loss Cecilia in Gatti;
comune di Vallarsa: Dalzocchio Narcisa in Zendri.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Trento, addì 9 dicembre 1941-XX

Il prefetto: FOSCHI

(4995)

REGIA PREFETTURA DI TRIESTE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto prefettizio del 31 dicembre 1939-XVIII, n. 3212/35528, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta dei comuni di Divaccia Grotte del Timavo (1° settore), Doberdò del Lago, Sgonico, resisi vacanti alla data del 30 novembre 1939;

Veduti i successivi decreti prefettizi in data 31 marzo, 29 maggio, 31 agosto, 1° ottobre 1940-XVIII e 31 maggio 1941-XIX;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo c. a.;

Ritenuto che occorre procedere all'approvazione della graduatoria delle ostetriche partecipanti al concorso, formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche partecipanti al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939-XVIII, nella provincia di Trieste:

1. Calegari Stefania . . . . punti 52,8125/50
2. Colledani Maria . . . . » 50,1250/50
3. Skok Dovgan Angela . . . . » 43,7500/50
4. David Maria . . . . » 43,2500/50
5. Emili Angela . . . . » 40,4375/50

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Divaccia Grotte (1° settore), Doberdò del Lago e Sgonico.

Trieste, addì 12 dicembre 1941-XX

Il prefetto: TAMBURINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il proprio decreto di pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria delle ostetriche partecipanti al concorso ai posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1939 nei Comuni della provincia di Trieste, bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1939-XVIII, n. 3212/35528, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre procedere per ciascun posto messo a concorso alla dichiarazione delle ostetriche vincitrici, tenuto conto dell'ordine della graduatoria e delle sedi indicate dalle concorrenti in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta per la sede appresso indicata, le seguenti ostetriche:

1) Calegari Stefania, Sgonico;
2) Colledani Maria, Divaccia Grotte del Timavo (1° settore);
3) David Maria, Doberdò del Lago.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Divaccia Grotte (1° settore), Doberdò del Lago e Sgonico.

Trieste, addì 12 dicembre 1941-XX

Il prefetto: TAMBURINI

(4996)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.